Città di TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 80 adottata il 25/11/2025

Adunanza ordinaria di 1° convocazione – seduta Pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 201/2022, SULLA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE. INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO GESTIONALE NELLA SOCIETÀ MISTA PUBBLICO-PRIVATA, CON SOCIO OPERATIVO SELEZIONATO MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. 201/2022 E DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 175/2016, NONCHÉ DELLA PARTECIPATA INDIRETTA, A MAGGIORANZA PUBBLICA, G.ECO S.R.L., QUALE VEICOLO SOCIETARIO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI, COMPRENDENTI LE CONDIZIONI ECONOMICHE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI G.ECO S.R.L. INDIRIZZI E CRITERI DIRETTIVI SULLA PROSECUZIONE DELL'ITER DI AFFIDAMENTO

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Cologno .
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

All'appello risultano:

Nome	Funzione	
IMERI JURI FABIO	Sindaco	Presente
COLOGNO ANDREA	Consigliere	Presente
FERRI GIULIO	Consigliere	Presente
GIUSSANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
GATTI ELISABETH	Consigliere	Presente
PREMOLI MONICA	Consigliere	Presente
GHIGGINI MARCO	Consigliere	Presente
FUMAGALLI GIANCARLO	Consigliere	Assente
COLOMBO SILVIA	Consigliere	Presente
MANSUETO ANTONELLA	Consigliere	Assente
VAVASSORI LAZZARO MANSUETO	Consigliere	Presente
TURA ADELE MATILDE	Consigliere	Presente
MOLTENI ERIK	Consigliere	Presente
DE PONTI FEDERICO	Consigliere	Assente
ROSSONI LAURA CLEMENTINA	Consigliere	Assente
MORINI MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente
PIGNATELLI GIANLUCA	Consigliere	Presente

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

e con la partecipazione degli assessori:

ZOCCOLI GIUSEPPINA	Presente	MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO	Presente
NISOLI ALESSANDRO	Presente	TUGNOLI VALENTINA	Presente
BORNAGHI MICHELE	Presente		

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Relaziona l'Assessore Michele Bornaghi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'approvazione dell'odierna deliberazione si rende necessaria ai fini dell'individuazione della modalità di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica costituito dalla gestione integrata dei rifiuti urbani, che il Comune, in coordinamento con gli altri Comuni interessati dal medesimo modello gestionale in concreto prescelto, intende confermare nella società mista a capitale pubblico-privato, con socio operativo scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, incardinata su G.Eco s.r.l. quale veicolo societario a maggioranza pubblica, al fine di provvedere alla gestione dei servizi di igiene urbana attraverso un'organizzazione aziendale a rete, di livello sovracomunale (ancorché in forza di affidamenti disposti dai singoli Comuni, che permangono ciascuno titolare del servizio erogato nel proprio territorio e quindi ente territorialmente competente anche ai fini regolatori del settore dei rifiuti), in grado di assicurare la gestione integrata dei segmenti della filiera dei rifiuti, dalla raccolta e spazzamento, compresa, quando affidata, la gestione dei centri comunali di raccolta, il trasporto, il trattamento, recupero, anche energetico e smaltimento, nonché il supporto agli enti nella gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il tutto in forza dell'integrazione tra le capacità organizzative di derivazione pubblica di G.Eco e l'apporto operativo del socio privato, cui in particolare spetteranno compiti operativi nelle attività di trattamento, recupero e smaltimento, nonché di sinergico supporto nell'espletamento delle altre fasi del servizio e trasversalmente all'organizzazione aziendale di G.Eco;

- il servizio è attualmente espletato da G.Eco s.r.l., società partecipata al 60% dalle società pubbliche S.A.B.B. S.p.A. (con una quota del 25,086%), Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione (con una quota del 20,46%) e Unica Servizi S.p.A. (con una quota del 14,454%) ed al 40% dal socio privato, selezionato con gara, Aprica S.p.A. (controllata al 100% da A2A S.p.A.), in forza di affidamento avente scadenza il dodicesimo anno successivo alla data di ingresso nella compagine sociale del predetto socio privato, perfezionatosi il 14 maggio 2013 con sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale riservato;

- G.Eco s.r.l. è stata costituita il 31 agosto 2011 dalle società pubbliche S.A.B.B. S.p.A., Se.T.Co. s.r.l. (oggi Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione) e Linea Servizi s.r.l. (cui è successivamente subentrata Unica Servizi S.p.A.), con il conferimento dei rami d'azienda relativi alle gestioni "in house" dei servizi di raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento dei rifiuti, nonché spazzamento ed altri collaterali servizi di igiene urbana, nei rispettivi territori di riferimento, Bassa Bergamasca, Val Seriana ed Isola Bergamasca, nella prospettiva della successiva apertura della compagine sociale alla partecipazione di un partner industriale privato in funzione del consolidamento dell'organizzazione aziendale, dello sviluppo dei servizi e della copertura di una quota del fabbisogno di recupero e/o smaltimento dei rifiuti raccolti;

- in particolare, il Comune di Treviglio partecipa quindi indirettamente a G.Eco s.r.l. per il tramite di *SABB S.p.A.,* della quale l'Amministrazione possiede il 16,91% del capitale sociale, società che funge, nello specifico, da holding pubblica per i Comuni della pianura bergamasca;

- nell'autorizzare l'aggregazione e riorganizzazione dei servizi, mediante convergenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni interessati dall'operazione hanno condiviso gli obiettivi di (i) mantenimento della presenza pubblica nella gestione del servizio con la salvaguardia delle conoscenze ed esperienze maturate dalle tre società pubbliche di riferimento, (ii) garanzia del corretto svolgimento sotto il profilo dell'efficienza, efficacia, economicità e presidio del territorio di competenza, (iii) mantenimento tendenziale del livello occupazionale con garanzia del corretto inquadramento contrattuale del personale occupato, (iv) controllo delle dinamiche di costo del servizio e delle relative ricadute sulle tariffe/tasse, (v) valorizzazione dei rifiuti ai fini energetici e del riuso;

- in particolare, sulla scorta del documento intitolato "*progetto di aggregazione per la ricerca di un partner industriale strategico*", si è proceduto ad (i) approvare la scelta di riorganizzare la gestione del servizio di igiene ambientale attraverso il modulo della società mista di cui all'epoca vigente art. 23-bis, com

ma 2, lett. b), legge 133/2008, (ii) autorizzare il conferimento dell'inerente ramo d'azienda della società di gestione "in house" alla nuova entità societaria, (iii) approvare i testi dello statuto della nuova società e del relativo patto parasociale, (iv) approvare lo schema di contratto di servizio quadro tra il Comune ed il nuovo soggetto societario, (v) dare mandato ai competenti organi della nuova società di procedere nell'attività amministrativa e societaria preordinata all'indizione della gara, da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione del socio privato operativo; (vi) affidare alla nuova società la gestione del servizio, a condizione del positivo esito della procedura ad evidenza pubblica di selezione del socio privato;

- la procedura di gara, svolta da G.Eco s.r.l. su delega dei Comuni interessati, è stata indetta mediante avviso pubblicato sulla G.U.U.E., bollettino del 5.7.2012, e sulla G.U.R.I, serie Contratti del 6.7.2012, ed è culminata nell'aggiudicazione a favore di Aprica S.p.A., cui è seguita la sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale riservato il 14.5.2013;

- in conformità alla *lex specialis* di gara, Aprica S.p.A. ha formulato una proposta tecnica formata dal progetto tecnico di gestione (articolato nelle proposte di modello organizzativo, modello di integrazione e modello di informatizzazione) e dal progetto di sviluppo;

- il riassetto conseguente all'ingresso del socio privato non ha comportato la modifica delle prestazioni e delle condizioni economiche regolate dai precedenti contratti di servizio ("ereditati" dalla precedenti gestioni "in house"), salvo che per la durata, determinata in 12 anni a decorrere dalla sottoscrizione della partecipazione da parte di Aprica S.p.A. (oltre alla proroga consentita dall'art. 20 del contratto di servizio quadro posto a base di gara), e l'applicazione dei corrispettivi di smaltimento/recupero dei rifiuti offerti in gara, in specie per lo smaltimento con recupero energetico dei rifiuti indifferenziati e/o della frazione secca residua, determinato in misura fissa, comprensiva dei costi di trasporto presso gli impianti di destinazione, con validità per tutto il periodo di durata dell'operazione di partenariato, con aggiornamento annuale delle tariffe in base all'indice FOI di Istat;

- i risultati conseguiti attraverso la gestione espletata da G.Eco s.r.l. appaiono meritevoli di apprezzamento, con particolare riguardo:

(a) al consolidamento dell'organizzazione aziendale, che ha raggiunto la soglia di 219 dipendenti, con una flotta di 239 automezzi operativi, con tassi di raccolta differenziata mediamente sopra l'80%, tranne che per taluni dei Comuni compresi nell'ambito territoriale operativo della Val Seriana e Val di Scalve, connotati da una forte valenza turistica;

(b) alla capacità di assicurare la continuità e regolarità nell'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, in particolare lo smaltimento con recupero energetico dei rifiuti urbani residui effettuato a condizioni economiche particolarmente vantaggiose in virtù dei vincoli assunti in gara dal socio privato;

(c) all'acquisizione e lo sviluppo di un'impiantistica di trattamento, in specie attraverso l'acquisto ed il potenziamento dell'impianto di trattamento di Grassobbio, che nel corso del 2022 ha trattato oltre 57.000 tonnellate di rifiuti (in prevalenza carta e cartone e rifiuti ingombranti), nonché il subentro nella titolarità dell'ulteriore impianto di trattamento di Carvico, destinato al trattamento delle plastiche dure;

(d) all'avvio e la progressiva estensione, tutt'ora in atto, della tariffazione puntuale in un crescente numero di Comuni, previo compimento di opportuni periodi di sperimentazione, nonché il supporto nella progettazione e realizzazione degli interventi di rifacimento e rinnovo dei centri comunali di raccolta;

- alla luce dell'analisi dell'esperienza dei trascorsi 12 anni di gestione e del confronto con gli altri Comuni coinvolti, sono emerse le seguenti aree di miglioramento:

(i) ferme le peculiari esigenze di ciascuna amministrazione affidante, legate alle specificità territoriali, è auspicabile la razionalizzazione e omogeneizzazione delle modalità operative e delle correlate condizioni economiche definite dei contratti di servizio, in ogni caso in coerenza con i costi efficienti

riconosciuti dal vigente MTR e la disciplina negoziale definita nello schema di contratto servizio tipo approvato da ARERA;
(ii) l'implementazione di più efficaci e tempestive procedure, bidirezionali, di segnalazione di disservizi, sospensioni, differimenti o modifiche dei turni e degli orari dei servizi, nonché di reportistiche dedicate agli enti affidanti, in specie nell'ottica del monitoraggio delle innovazioni gestionali, come la raccolta puntuale;
(iii) il potenziamento dei servizi di «customer care», con particolare riguardo all'attivazione del servizio telefonico dedicato nelle giornate di sabato, alla definizione di protocolli standard ed al tracciamento dei reclami;
(iv) l'organigramma della società, con particolare riferimento a misure che favoriscano l'operatività e la stabilità del personale adibito ai servizi sul territorio ed al rafforzamento, sul piano numerico e professionale, dei livelli apicali della struttura organizzativa, da conseguire mediante la formazione e crescita interna e/o l'innesto di nuove professionalità specialistiche;
(v) l'applicazione di tariffe maggiormente vantaggiose per i servizi aggiuntivi «a chiamata»;
(vi) un più elevato e tempestivo coinvolgimento dei Comuni nell'informazione sull'andamento dei servizi e della società, nonché nell'elaborazione delle strategie aziendali;

PREMESSO, inoltre, che, con riferimento all'oggetto della presente deliberazione assumono preminente rilievo le disposizioni volte ad individuare il perimetro delle attività ascrivibili alle nozioni di servizio di gestione dei rifiuti e di gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare:
- l'art. 177, comma 2, del d.lgs. 152/2006 (recante "*Norme in materia ambientale*"), "*La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*";

- l'art. 183, comma 1, del d.lgs. 152/2006, ed in specie le seguenti definizioni:
n) «gestione dei rifiuti»: "*la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati*";
o) «raccolta»: "*il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento*";
p) «raccolta differenziata»: "*la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico*";
s) «trattamento»: "*operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento*";
t) «recupero»: "*qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale*";
u) «riciclaggio»: "*qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini*", con la precisazione che "*Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento*";
z) «smaltimento»: "*qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento*";
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: "*il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*";

oo) «spazzamento delle strade»: "*modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito*";

- l'art. 200, comma 1, d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale "*La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità*";

- l'art. 25, comma 4, del decreto legge 1/2012, convertito in legge 27/2012 (recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*"), ove si dispone che "*Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO*";

- con riferimento alla potestà di organizzazione ed affidamento della gestione dei servizi, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 198, comma 1, d.lgs. 152/2006, "*I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*";

- alla luce dell'anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, 19.3.2024, n. 5452);

- in ogni caso, ai sensi dell'art. 200, comma 7, d.lgs. 152/2006, "*Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195*";

- con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all'autonomia legislativa e pianificatoria delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello gestionale alternativo all'organizzazione per ATO, che, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale, e dunque in conformità al riparto di funzioni, ai principi ed ai criteri guida stabiliti nel titolo II ("*Gestione dei rifiuti*") della legge regionale della Lombardia

26/2003 (recante "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*"), sancisce "*la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana*" (cfr. par. 4.5.2);

- l'assetto gestionale oggetto dell'affidamento oggetto della presente deliberazione è pertanto pienamente conforme al modello di Regione Lombardia, dato che si regge sulla cooperazione volontaria tra i singoli enti locali affidanti, che permangono (ciascuno) titolari dei servizi di gestione rifiuti, ma al tempo stesso, oltre a provvedere alla gestione della raccolta, dello spazzamento e del trasporto, attraverso un'organizzazione aziendale comune, aggregano la complessiva domanda dei servizi di trattamento, recupero e smaltimento, che viene soddisfatta in parte attraverso gli impianti propri della società mista (destinati a rimanere di proprietà pubblica al termine dell'affidamento) e le capacità impiantistiche di recupero e smaltimento del socio operativo privato, con la generazione di economie di scala che avvicinano il modello gestionale in concreto adottato alla gestione integrata, orizzontalmente e verticalmente mediante ambiti territoriali ottimali, su una base che resta comunque volontaria, che conserva in capo ai singoli Comune le prerogative di affidamento, indirizzo, controllo e pianificazione economico-finanziaria, ancorché esercitate in maniera opportunamente coordinata con gli altri Comuni aderenti all'operazione;

RILEVATO che:
- con riguardo alle condizioni economiche e tecniche del servizio di gestione integrata dei rifiuti occorre tener debitamente conto dei crescenti e sempre più profondi ambiti di intervento del potere regolatorio di ARERA, di cui all'art. 1, comma 527, della legge 205/2017;

- l'Autorità con la deliberazione 4 gennaio 2018, 1/2018/A, ha avviato le necessarie attività funzionali alla operatività dei propri compiti di regolazione e controllo, ed in particolare con le successive deliberazioni 15 febbraio 2018, 82/2018/R/rif, e 5 aprile 2018, 225/2018/R/rif e 226/2018/R/rif, sono stati avviati tre procedimenti per l'adozione di provvedimenti rispettivamente in materia di: predisposizione di un sistema di tutele per la gestione dei reclami e delle controversie degli utenti; regolazione tariffaria; regolazione in materia di qualità del servizio;

- l'art. 14, comma 2, della legge 118/2022, ha ulteriormente esteso le competenze regolatorie di ARERA, inserendo nell'art. 202, d.lgs. 152/2006, rispettivamente il comma1-bis, in forza del quale "*L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti*", ed il comma 1-ter, in base al quale "*L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale*";

- con deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e ss.mm.ii., ARERA ha proceduto all'approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- con deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

- con deliberazione 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/rif, ARERA ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;

- con deliberazione 7 novembre 2023, n. 514/2023/R/rif, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 14 febbraio 2023, n. 50/2023/R/rif, ARERA ha reso noti gli orientamenti per la definizione dello schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui

all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 201/2022 (recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*");

- con deliberazione 27 dicembre 2024, n. 596/2024/R/rif, ARERA ha infine definito lo schema tipo del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbana;

- al termine del corrente anno 2025 verrà a scadere il secondo periodo quadriennale regolatorio di ARERA;

- con delibera 57/2025/R/rif, del 18.2.2025, ARERA ha dato avvio al procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026/2029 ("MTR 3"), a seguito del quale con delibera n. 180/2025/R/rif, del 15.4.2025, l'Autorità ha adottato il documento di consultazione recante i primi orientamenti della nuova regolazione;

- con delibera 397/2025/R/RIF, del 5.8.2025, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (c.d. "MTR-3);

CONSIDERATO che:
- con riguardo alla scelta della modalità di erogazione del servizio pubblico locale di rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti, assume centrale rilevanza l'art. 14 del d.lgs. 201/2022, ove in particolare si dispone che "*Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*

- ai sensi del comma 2 del citato art. 14 del D.Lgs. 201/2022, "*Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati […]*" mentre il successivo comma 3 dispone che "*Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni*";

- in conformità al richiamato art. 14, D.Lgs. 201/2022, il Comune ha pertanto svolto un'analisi focalizzata sulle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, sugli aspetti qualitativi e gli investimenti previsti, sugli impatti sulle finanze dell'ente locale affidante e sui costi posti a carico dell'utenza, sulla ricognizione dell'andamento e dei risultati conseguiti mediante la precedente modalità di gestione (in specie sul piano della qualità del servizio erogato, dei costi sostenuti dall'ente e dagli utenti e degli investimenti effettuati), nonché sulla comparazione tra le possibili alternative gestionali, anche con riferimento a paragonabili esperienze gestionali;

- i dati oggetto di analisi, le conseguenti valutazioni e gli esiti delle medesime sono illustrati nella Relazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. 201/2022, approvata con la presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;

- al fine di valutare la percorribilità dell'affidamento a G.Eco, con la conferma del modello gestionale della società mista, il Comune ha altresì svolto un confronto con la società per vagliare la sostenibilità e congruità delle condizioni economiche del possibile nuovo affidamento, addivenendo alla concertazione delle nuove condizioni economiche, basate sull'attuale Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2, con adeguamento in ragione dell'inflazione prevista, a valere per l'anno 2026, le quali sono riportate nel Prospetto analitico del Corrispettivo di partenza a valere per l'anno 2026 e nel piano economico finanziario aggregato riferito al complesso dei nuovi affidamenti a G.Eco, anche da parte degli altri Comuni coinvolti nella gestione; siffatti documenti costituiscono allegati della predetta Relazione, nonché del nuovo contratto di servizio tra Comune e G.Eco, fermo restando che saranno aggiornati in ragione dell'offerta aggiudicataria della gara per scelta del nuovo socio operativo privato*;*

- alla luce delle richiamate disposizioni normative e regolatorie, delle dianzi illustrate considerazioni sulle caratteristiche, gli obiettivi ed i risultati dell'esperienza gestionale di G.Eco s.r.l., nonché delle riferite interlocuzioni e conseguenti intese sulle condizioni economiche del nuovo affidamento, il Comune ha maturato l'intendimento di confermare la società mista a prevalente capitale pubblico, con socio operativo privato, quale forma per la gestione integrata dei rifiuti urbani, tenuto conto che siffatto modello gestionale consente la migliore e più efficace sinergia tra l'organizzazione produttiva di provenienza pubblica e le capacità operative e di investimento del socio operativo privato, e dunque di assicurare un forte e diretto presidio dei Comuni, per il tramite delle rispettive società pubbliche di riferimento, quali soci di maggioranza pubblica, nel quadro della collaborazione a lungo termine con il partner industriale privato;

- alla luce dell'esigenza di valorizzare la consolidata struttura aziendale e dare ulteriore impulso agli investimenti impiantistici nel segmento del trattamento dei rifiuti, il Comune ritiene utile ed opportuno confermare in G.Eco s.r.l. il veicolo societario per la gestione del servizio secondo il modello della società mista;

- come rilevato nella richiamata relazione, le condizioni economiche del nuovo affidamento appaiono congrue, poiché il costo del servizio pro-capite per abitante e per chilogrammo di rifiuto trattato e smaltito sono risultati inferiori alla media regionale e provinciale, nonché alle medie di altre province che presentano caratteristiche omogenee;

- la forma di gestione della società mista con socio operativo privato selezionato mediante gara appare preferibile rispetto alle alternative due altre forme gestionali, ovvero l'affidamento ad un operatore terzo selezionato con gara, con l'integrale esternalizzazione del servizio, e l'affidamento "in house", attraverso la ripubblicizzazione del capitale sociale di G.Eco o la costituzione *ex novo* di una società a capitale interamente pubblico, sotto il controllo analogo congiunto dei Comuni soci;

- in particolare, nel primo caso, l'esternalizzazione priverebbe i Comuni della duplice veste di contraenti e soci del soggetto gestore, e quindi delle prerogative di controllo ed indirizzo sulle linee strategiche della gestione del servizio (quali, nell'insieme, soci di maggioranza, indirettamente, attraverso le rispettive holding), così come farebbe venir meno, perché inevitabilmente destinata alla dismissione, l'organizzazione aziendale derivata dall'integrazione delle tre originarie realtà aziendali dalle società pubbliche socie di G.Eco, successivamente potenziata e ampliata anche al settore del trattamento dei rifiuti grazie alla collaborazione con il socio privato; mentre nel secondo caso, la completa internalizzazione del servizio, con la trasformazione di G.Eco in società "in house" (o la costituzione di una nuova società "in house"), oltre a sottrarre completamente il servizio al mercato, comporterebbe la necessità di fronteggiare gli investimenti ed rischi della gestione con le sole risorse pubbliche, senza l'apporto finanziario ed operativo del socio privato, fondamentali in un settore connotato da una costante innovazione tecnologica protesa alla massimizzazione della raccolta differenziata e della produzione di materia prima da rifiuti, nonché alla diminuzione delle emissioni;

CONSIDERATO pertanto, che:
- in conformità all'art. 16 del D.Lgs. 201/2022 ed all'art. 17 del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione al capitale sociale di G.Eco destinata al socio operativo privato, fino al 40% del capitale sociale, sarà messa a gara mediante procedura ad evidenza pubblica; dovrà cessare al termine, anche eventualmente anticipato, degli affidamenti disposti dai Comuni coinvolti nell'operazione; verrà liquidata in base al valore pro quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, se chiuso non oltre 6 mesi prima della liquidazione, ovvero in base alla situazione economico patrimoniale aggiornata della società non anteriore di più di 120 giorni rispetto al momento della liquidazione, la quale ultima potrà avvenire con l'acquisto della quota da parte dei soci pubblici oppure da parte di soggetto terzo individuato dai soci pubblici oppure, ancora, mediante recesso volontario da eseguirsi con riduzione disomogenea non proporzionale del capitale sociale;

- di concerto con le altre amministrazioni comunali coinvolte nell'operazione, il Comune ritiene opportuno prevedere una durata dell'affidamento pari a dieci anni, fatta salva la potestà del Comune di disporre la proroga di un anno secondo le condizioni stabilite dal contratto di servizio, e ciò in quanto la durata minima di 15 anni stabilita dall'art. 202, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 152/2006, appare applicabile alla gestione integrata dei rifiuti organizzata a livello di ambiti territoriali ottimali, mentre il servizio oggetto di affidamento, ancorché gestito in via coordinata a livello sovracomunale, non si configura quale gestione d'ambito, non essendovi una pianificazione ed un ente di governo d'ambito, cosicché, nel rispetto dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 201/2022, la durata dell'affidamento viene pertanto parametrata al tempo di recupero degli investimenti, che saranno focalizzati sul rinnovo di una consistente parte della flotta di automezzi, nonché sulle manutenzioni straordinarie e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trattamento, così peraltro da contemperare le contrapposte esigenze, da un lato, di stabilità dell'organizzazione del servizio e quindi, in particolare, di prevedibilità dell'andamento dei costi, in specie sulla base degli esiti del confronto concorrenziale per la selezione del socio operativo privato, dall'altro, di promozione della concorrenza, poiché, dopo 10 anni, il servizio tornerà ad essere contendibile, o comunque oggetto di una rinnovata valutazione e conseguente decisione sulla forma di gestione;

RITENUTO che, oltre al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dianzi esposti, il nuovo affidamento dovrà tendere al soddisfacimento delle seguenti priorità:

(i) un maggior grado di coinvolgimento dei Comuni, in specie mediante idonei meccanismi di informazione e consultazione periodica di rappresentanze dei sindaci, strutturate per bacini, che potranno essere introdotti e regolati nello statuto di G.Eco, nei patti parasociali tra le società pubbliche socie di G.Eco, nei contratti di servizio tra G.Eco ed i singoli Comuni serviti, negli statuti o nei patti parasociali delle società pubbliche socie;
(ii) una particolare attenzione agli interventi relativi ai centri comunali di raccolta ed ai centri per il riuso, con più strette forme di collaborazione che favoriscano la progettazione condivisa, la ricerca e l'ottenimento di finanziamenti pubblici, la realizzazione degli investimenti, l'adozione di procedure e regolamenti gestionali standardizzati;
(iii) la modernizzazione del parco mezzi sul piano della riduzione delle emissioni inquinanti ed acustiche;
(iv) l'efficientamento, nonché, occorrendo, l'ampliamento della capacità operativa degli impianti di trattamento nella titolarità di G.Eco s.r.l.;
(v) investimenti nel campo dell'informatizzazione e digitalizzazione delle procedure aziendali, anche mediante applicazioni installabili su dispositivi mobili;
(vi) campagne ed iniziative di comunicazione, formazione e sensibilizzazione in campo ambientale;

PREMESSO che, alla luce della riferita scelta della modalità di gestione e della conferma di G.Eco s.r.l. quale veicolo societario del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato:
- i rapporti tra il Comune e G.Eco saranno regolati mediante la stipula di un contratto di servizio, di cui allo schema approvato con la presente deliberazione, che è stato predisposto sulla scorta del contratto di servizio tipo adottato da ARERA, con deliberazione 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/rif, nonché dell'art. 24

del D.Lgs. 201/2022, tenuto conto delle specificità legate all'affidamento del servizio a società mista e della dimensione sovracomunale dell'organizzazione aziendale di G.Eco;

- la disciplina degli aspetti operativi del servizio affidato, ed in particolare delle singole tipologie di attività in concreto demandate o demandabili a G.Eco, è contenuta del Capitolato Tecnico, allegato e parte integrante del contratto di servizio;

- costituiranno parimenti allegato e parte integrante del contratto di servizio, oltre che la presente deliberazione, il piano economico finanziario di affidamento aggregato "pre gara" (c.d. "*stand alone*"); il prospetto analitico del corrispettivo di partenza a valere per l'anno 2026 "pre gara" (c.d. "Prospetto MTR 2026"), formato da un quadro riassuntivo e da un prospetto di conto economico di contabilità analitica; l'offerta formulata dall'operatore aggiudicatario della procedura di gara di selezione del socio operativo privato; il piano economico finanziario di affidamento aggregato "post gara", come aggiornato in forza dell'offerta aggiudicataria della gara di selezione del socio operativo privato; il prospetto analitico del corrispettivo di partenza a valere per l'anno 2026 "post gara" (formato da un quadro riassuntivo e da un prospetto di conto economico di contabilità analitica) aggiornato in base all'esito della gara di selezione del socio operativo privato; il piano degli investimenti 2026/2035 di G.Eco; la carta della qualità del servizio oggetto di affidamento; l'inventario dei beni strumentali; l'elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;

CONSIDERATO che, in funzione dei dianzi assunti indirizzi, dall'istruttoria svolta dall'Amministrazione comunale, d'intesa con la propria società holding pubblica di partecipazione a G.Eco, e per tramite della stessa holding in coordinamento con gli altri Comuni soci ed affidanti il servizio di gestione integrata dei rifiuti a G.Eco, è emersa l'opportunità di condividere e conseguentemente adottare con la presente deliberazione, ai fini dell'autorizzazione alla successiva approvazione nei competenti consessi societari, una serie di modifiche allo statuto di G.Eco ed al patto parasociale stipulato tra i tre soci pubblici, SABB, SeTCo e Unica Servizi, ai fini dell'esercizio coordinato e congiunto del controllo sulla società;

RITENUTO pertanto che, quanto allo statuto di G.Eco, debbano essere apportate le seguenti modifiche, da approvare e formalizzare in funzione ed entro l'avvio del nuovo affidamento:

- emendare l'art. 5.2 dello statuto, laddove viene aggiornata la denominazione di uno tre soci pubblici, ovvero Unica Servizi S.p.A., società subentrata a Linea Servizi s.r.l., nonché regolata l'eventualità in cui taluna delle attuali società pubbliche socie di G.Eco venga sciolta o sia comunque soggetta a procedura che comporti l'assegnazione pro quota direttamente ai Comuni della partecipazione in G.Eco, con la previsione che in tal caso la partecipazione divenga oggetto di una comunione, con la nomina, da parte degli stessi enti locali soci, di un rappresentante comune, ai sensi degli artt. 2468, comma 5, 1105 e 1106, del codice civile, in modo da preservare l'odierna unitarietà nell'esercizio dei diritti, anche particolari, di socio pubblico, a presidio e tutela degli interessi facenti campo a ciascuna delle tre aree territoriali ad oggi rispettivamente ed unitariamente rappresentate dalle tre società pubbliche socie;

- emendare l'art. 5.7 dello statuto, in modo da dare atto della teorica possibilità che un operatore economico possa subentrare al socio industriale originariamente selezionato, secondo le previsioni dello statuto (e dei vincoli di legge pro tempore vigenti), nonché della parimenti teorica possibilità che la partecipazione del socio industriale cessi prima dell'originaria scadenza, nei casi di anticipata cessazione degli affidamenti dei servizi costituenti l'oggetto della procedura di gara di scelta del socio privato;

- emendare l'art. 8.4 dello statuto, per dare conto della teorica possibilità che all'originario socio industriale privato subentri un operatore derivante da una ristrutturazione societaria (ad es. fusione, scissione), secondo i consolidati principi del diritto europeo e nazionale sulla continuità giuridica tra le due entità, con l'esplicita introduzione del gradimento motivato dei soci pubblici, subordinato all'accertamento del passaggio in capo al nuovo operatore dei requisiti generali e speciali della gara (comprese le capacità impiantistiche di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti), all'assunzione dell'impegno a recepire pie

namente l'offerta dell'originario socio privato, alla verifica dell'assenza di altri modifiche sostanziali dei contratti e che l'operazione non abbia carattere elusivo della concorrenza (fuori dalle ipotesi di "ristrutturazione societaria" troverà applicazione la già prevista regola che subordina ad una nuova gara l'eventuale cessione a terzi della quota del socio privato);

- emendare l'art. 9 dello statuto, per introdurre e regolamentare, anche dal punto di vista della scansione procedurale, il potere dei soci pubblici di escludere il socio industriale privato qualora risulti gravemente inadempiente oppure venga accertato l'originario o sopravvenuto difetto, in capo al socio privato, dei requisiti generali e speciali richiesti ai fini della partecipazione alla gara, oppure ancora l'aggiudicazione della predetta gara venga annullata con sentenza passata in giudicato;

- emendare l'art. 11.3 dello statuto, per aggiornare i richiami normativi relativi al numero, ai requisiti soggettivi, all'attribuzione di deleghe e cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- emendare l'art. 11.4 dello statuto, per aggiornare la dicitura dei soci pubblici (ed egualmente è previsto negli artt. 11.5, 18.2, 18.3);

- emendare l'art. 17.4 dello statuto, per aggiornare i richiami normativi relativi ai compensi degli amministratori;

- emendare l'art. 18.5 dello statuto, per esplicitare la nomina del Revisore, tra i diritti particolari dei soci pubblici, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., con il vincolo di esercizio in via congiunta, analogamente a quanto già previsto ai fini della nomina dei componenti del Collegio Sindacale espressione della parte pubblica;

- emendare l'art. 26.1 dello statuto, onde precisare che non si applica il tetto massimo alle deleghe in assemblea previsto in materia di società per azioni, teoricamente estendibile a G.Eco per via del generale rinvio alla disciplina sulle società di capitali contenuto nelle clausole finali dello statuto

RITENUTO che, quanto al patto parasociale stipulato il 9 maggio 2013 tra Linea Servizi s.r.l. (cui è in seguito subentrata Unica Servizi S.p.A.), SABB S.p.A. e SeTco s.r.l. (oggi Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione), al fine di garantire l'unitario e coordinato perseguimento del pubblico interesse dei rispettivi enti locali soci, titolari dei servizi affidati a G.Eco s.r.l., debbano essere apportate le seguenti modifiche, da approvare e formalizzare in funzione ed entro l'avvio del nuovo affidamento:

- emendare l'epigrafe del patto parasociale, con l'inserimento di Unica Servizi S.p.A., subentrata a Linea Servizi s.r.l. nella titolarità della quota in G.Eco, nonché di Se.T.Co Holding s.r.l. in liquidazione, in luogo di Se.T.Co. s.r.l.;

- emendare le premesse del patto parasociale, per le quali si dispone che dovranno essere aggiornate con riferimento al nuovo affidamento coordinato e congiunto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti ed alla nuova gara per la selezione del socio operativo privato di G.Eco;

- integrare l'art. 1 del patto parasociale, laddove viene inserito un capoverso strettamente coordinato con la modifica dell'art. 5.2 dello statuto di G.Eco, concernente l'ipotesi di assegnazione pro quota ai Comuni della partecipazione societaria in G.Eco attualmente nella titolarità delle predette società pubbliche socie, in conseguenza di scioglimento od operazione societaria equipollente;

- integrare l'art. 2.3 del patto parasociale, con l'introduzione di un impegno reciproco, in buona fede, di favorire la più ampia condivisione delle scelte da assumere, nonché di concertare, in un'ottica di equa rappresentanza territoriale ed adeguatezza professionale, l'esercizio del potere di nomina e designazione delle cariche sociali, ove previsto in via congiunta, fatto salvo l'esercizio di diritti particolari di nomina dal

lo statuto riconosciuti direttamente in capo a ciascuna delle tre società pubbliche socie, nonché fermo restando quanto previsto nel successivo art. 2.6 con riferimento al Direttore Generale;

- emendare l'art. 2.3 anche con riferimento alla maggioranza richiesta per le determinazioni di voto delle parti, con la previsione di un duplice tentativo di conseguimento di un'intesa unanime, cui segue l'assunzione di una decisione presa con la maggioranza di 2 parti su 3, purché rappresentative di almeno il 60% delle quote pubbliche nel capitale sociale di G.Eco, tuttavia con la previsione della necessaria intesa unanime delle tre parti pubbliche per le decisioni comportanti una diversa ripartizione percentuale delle quote di partecipazione al capitale sociale di G.Eco, aumenti di capitale onerosi (salvo le operazioni di aumento preordinate all'ingresso del socio operativo privato nella compagine sociale o necessarie per attuare il piano economico finanziario d'affidamento aggregato posto a base di gara), nonché modifiche dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

- integrare l'art. 2 con l'introduzione del comma 6, relativo al necessario preventivo coordinamento tra le parti pubbliche ai fini della conferma della figura del Direttore Generale al vertice dell'organigramma operativo aziendale di G.Eco, nonché per la specificazione dei relativi poteri (nel rispetto delle prerogative statutarie del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato) e la determinazione di modalità di selezione basate su obiettivi criteri di trasparenza, competenza e merito;

- introdurre l'art. 2bis, quale articolo aggiunto nel testo del patto parasociale, a mezzo del quale viene istituita la Consulta dei Comuni, organismo di stabile e diretto coinvolgimento delle Amministrazioni comunali affidanti i servizi, nel quadro e a supporto delle prerogative delle tre società pubbliche socie di G.Eco, formato da 16 Sindaci o loro delegati, individuati in rappresentanza dell'insieme degli enti locali, articolati nei tre ambiti territoriali di riferimenti (Pianura Bergamasca, Isola Bergamasca, Media e Alta Val Seriana e Val di Scalve), con la previsione che siffatta Consulta si riunirà, di regola, due volte l'anno, per esaminare il complessivo andamento della società, ricevendo preventiva informativa circa le proposte di budget annuale, piani poliennali, documenti di indirizzo strategico-gestionali, nonché concernenti altri significativi atti gestionali;

- emendare l'art. 3 del patto parasociale, per adeguare la durata del patto parasociale a quella degli affidamenti assentiti dai Comuni, con prorogabilità fino all'avvenuta liquidazione del socio operativo privato, tenuto conto dell'art. 17, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 175/2016, che in materia di società miste consente di derogare alla durata di massimo 5 anni dei patti parasociali prevista dall'art. 2341-bis del codice civile, per allinearla a quella degli affidamenti oggetto della gara per la scelta del socio privato;

- emendare l'art. 4 del patto parasociale, per disciplinare il subentro nel patto nel caso di assegnazione delle quote in G.Eco per effetto di procedure di liquidazione societarie od operazioni societarie equipollenti;

- emendare l'art. 5 del patto parasociale, con riguardo alle comunicazioni;

RITENUTO che, in funzione dell'articolato percorso giuridico ed amministrativo del nuovo affidamento, sia utile ed opportuno dare mandato alle società pubbliche di riferimento, di ciascun ambito territoriale coinvolto, SABB, SeTCo Holding in liquidazione e Unica Servizi, al compimento delle attività preparatorie per la predisposizione, pubblicazione ed espletamento della procedura di gara di scelta del nuovo socio operativo privato, con la designazione di una società capofila fin da ora individuata in Unica Servizi S.p.A., fermo il ricorso ad una centrale di committenza qualificata per i formali adempimenti della procedura di gara ed in ogni caso ferma la copertura delle spese a carico del nuovo socio privato (ivi comprese le spese anticipate ai fini della predisposizione degli atti e documenti preordinati al nuovo affidamento);

CONSIDERATO inoltre, che le tre società pubbliche socie di G.Eco sono espressione e portatrici degli interessi dei Comuni dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, e che le relative compagini sociali possono comprendere anche amministrazioni comunali che allo stato attuale non abbiano ancora aderito al progetto di gestione coordinata di cui alla presente deliberazione, si ritiene opportuno disporre che la

procedura di gara che dovrà essere esperita da SABB, SeTCo Holding in liquidazione e Unica Servizi per la scelta del socio operativo privato di G.Eco sia svolta, oltre che per conto e nell'interesse dei Comuni, di esse soci, già aderenti al progetto, dando altresì espressamente atto della potenziale adesione di altri Comuni soci delle predette società holding pubbliche territoriali, e per ciò stesso compresi nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, sul presupposto ineludibile e strettamente vincolante che la potenziale estensione del perimetro si dimostri neutra o migliorativa in relazione al piano economico finanziario d'affidamento aggregato e comunque relativamente all'organizzazione del servizio, fermo in ogni caso il rispetto dei canoni di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza in materia di procedure ad evidenza pubblica, nonché della normativa pro tempore vigente in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, società a partecipazione pubblica e gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO che, con riguardo alla disciplina applicabile alla procedura di gara pubblica per la scelta del socio privato di società mista, occorre considerare le connesse disposizioni presenti nel codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 36/2023, ed in particolare: l'art. 13, in forza del cui terzo comma "*Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni*"; e l'art. 174, il cui quarto comma differenzia le operazioni di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale dal partenariato c.d. «istituzionalizzato» (delineato, a livello comunitario, dalla comunicazione interpretativa del 12 aprile 2008 della Commissione Europea), precisando che "*Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle norme speciali di settore*";

RITENUTO pertanto, opportuno prevedere che:
- la procedura di gara per la scelta del socio operativo privato dovrà in ogni caso basarsi sulla definizione di requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione improntati all'esigenza di promuovere la massima concorrenza ed addivenire alla scelta di un partner operativo finanziariamente solido, dotato di adeguate esperienze e capacità operative, nella condizione di disporre di capacità impiantistiche idonee a soddisfare il fabbisogno di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei residui del trattamento dei rifiuti ingombranti, nonché di offrire una valida proposta per il trattamento, recupero e smaltimento delle altre tipologie di rifiuti, così come di dar corso a potenziali attività di supporto con riguardo agli altri segmenti del servizio ed in generale all'organizzazione aziendale di G.Eco, in ogni caso tenuto conto degli obiettivi di miglioramento di cui alle precedenti premesse della presente deliberazione, nel rispetto dell'art. 16, D.Lgs. 201/2022, dell'art. 17, D.Lgs. 175/2016, dei vincoli discendenti dalla regolazione di settore e dagli obblighi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione applicabili ai singoli segmenti della filiera della gestione integrata dei rifiuti;

- per quanto detto, i criteri di selezione dovranno pertanto essere orientati alla massimizzazione dell'apporto patrimoniale e finanziario da parte del socio operativo privato, al conseguimento delle migliori e durature condizioni di mercato per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, alla generazione di sinergie ed economie gestionali, all'innovazione tecnologica del servizio, all'implementazione delle migliori pratiche di qualità a beneficio dei Comuni e dell'utenza finale, fermo l'impegno del socio operativo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con i Comuni affidanti, nonché a condividere e perseguire unitamente ai soci pubblici l'obiettivo di consolidare e rafforzare G.Eco quale operatore indipendente nella gestione integrata dei rifiuti nei territori di operatività, e per ciò stesso l'impegno a concorrere con spirito collaborativo e buona fede nella concertazione e approvazione delle scelte fondamentali e strategiche, improntate a criteri di tempestività, efficienza, efficacia, economicità;

DATO INFINE ATTO che, con separato provvedimento, avvalendosi dell'art. 20 dell'attuale contratto di servizio quadro tra il Comune e G.Eco, intitolato "*Gestione provvisoria*", in forza del quale "*Il Soggetto Gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione della propria attività, indipendentemente dalla causa di risoluzione ecc., per un tempo non superiore a mesi 6 (sei) dalla risoluzione stessa, alle stesse condizioni*

vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto dell'Ente Locale e comunque fino al subentro del soggetto gestore subentrante", il Comune ha già provveduto a disporre la proroga dell'affidamento in corso, onde assicurare la continuità e regolarità del servizio pubblico nelle more dell'articolato iter del nuovo affidamento, che a valle della gara per la scelta del nuovo socio operativo privato di G.Eco è previsto prenda avvio dall'inizio del 2026, in coincidenza con l'avvio del nuovo periodo regolatorio 2026/2029 di ARERA;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25 febbraio 2025 – Linee di indirizzo relative all'avvio dell'iter amministrativo volto all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani espletato dalla società mista G.Eco srl – proroga del contratto di servizio in essere;

VISTI:
- il D.lgs. 152/2006;
- il D.lgs. 201/2022;
- il D.Lgs. 175/2016;
- la Legge Regionale Lombardia 26/2003;
- l'art. 42 del D.lgs. 267/2000
- il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. 267/2000;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario Generale in ordine alla conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione:

- Favorevoli n. 9 (Imeri, Ferri, Giussani, Gatti, Premoli, Ghiggini, Colombo, Cologno, Vavassori);

- Astenuti n. 4 (Tura, Molteni, Morini, Pignatelli);

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

1) DI RECEPIRE le premesse quale parte integrante della presente deliberazione;

2) DI RECEPIRE l'allegata Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 (ALL. 1), di recepirne le valutazioni e conclusioni, e pertanto provvedere all'espletamento dei servizi di igiene urbana in via coordinata con gli altri Comuni partecipi dello stesso modello organizzativo, quali soci indiretti di G.Eco s.r.l., in modo da porre in essere una gestione integrata dei rifiuti, con il tendenziale espletamento di tutti i segmenti della filiera dei rifiuti, ed in particolare il compimento delle attività di trattamento, recupero, anche energetico, e smaltimento dei rifiuti, con la dirimente collaborazione di un partner e socio operativo privato dotato di adeguate capacità impiantistiche scelto mediante procedura ad evidenza pubblica;

3) DI SCEGLIERE, in adesione alle valutazioni e conclusioni della richiamata Relazione, la società mista a capitale pubblico privato, con socio operativo privato, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 201/2022 e dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016, quale forma di espletamento del servizio pubblico locale a rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, con l'individuazione della partecipata indiretta, a

capitale pubblico maggioritario, G.Eco s.r.l., quale veicolo societario del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;

4) DI STABILIRE che il socio operativo privato di G.Eco dovrà essere selezionato attraverso una gara c.d. "a doppio oggetto", per l'assegnazione di una quota fino al 40% del capitale sociale e di specifici compiti operativi correlati all'affidamento del servizio, partecipazione che dovrà cessare a seguito della cessazione, anche anticipata, degli affidamenti assentiti dai Comuni aderenti al progetto;

5) DI DARE ATTO che G.Eco provvederà allo svolgimento delle attività comprese nella gestione integrata dei rifiuti mediante la propria organizzazione aziendale ed attraverso le prestazioni demandate e demandabili al socio operativo privato in base alla *lex specialis* di gara ed all'offerta dal medesimo presentata, ovvero in via residuale mediante appalti a soggetti terzi nel rispetto dei principi concorrenziali e della normativa pro tempore vigente di settore;

6) DI STABILIRE la durata del nuovo affidamento in 10 anni, salvo proroga secondo quanto stabilito nel contratto di servizio;

7) DI APPROVARE gli allegati schema di contratto di servizio (ALL. 2), schema di modifiche e nuovo testo dello statuto di G.Eco s.r.l. (ALL. 3 e 4), schema di modifiche e nuovo testo di patto parasociale tra i soci pubblici di G.Eco s.r.l. (ALL. 5 e 6), fermo restando che l'approvazione delle modifiche statutarie e del patto parasociale deve intendersi quale autorizzazione al Sindaco alla comunicazione di tale intendimento a SABB ed all'espressione di conforme voto nell'assemblea della società affinché tali modifiche siano successivamente recepite mediante deliberazione assembleare straordinaria di G.Eco di approvazione delle modifiche statutarie e mediante sottoscrizione del nuovo patto parasociale tra SABB S.p.A., SETCO Holding s.r.l. in liquidazione e Unica Servizi S.p.A.;

8) DI APPROVARE l'allegato Capitolato Tecnico (ALL. 7), quale documento contrattuale recante la disciplina operativa dei servizi demandati o demandabili a G.Eco, la cui successiva modifica, purché conforme al contratto di servizio, potrà essere approvata con deliberazione di Giunta comunale o determinazione del responsabile del competente ufficio, secondo la ripartizione di competenze stabilita dalla normativa pro tempore vigente;

9) DI DARE ATTO che le condizioni economiche del nuovo affidamento sono illustrate nel Prospetto analitico del Corrispettivo di partenza a valere per l'anno 2026 (ALL. 8, 8A e 8B), composto da un quadro riassuntivo e dal conto economico di contabilità analitica, nonché dal piano economico finanziario di affidamento aggregato, entrambi allegati della predetta Relazione ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 201/2022, nonché del contratto di servizio, in ogni caso soggetti ad aggiornamento ad esito della gara per la scelta del socio operativo privato di G.Eco;

10) PRESO ATTO del supporto operativo già demandato ed in concreto prestato da SABB (in coordinamento con SeTCo Holding in liquidazione e Unica Servizi) ai fini della predisposizione degli atti e documenti preordinati al nuovo affidamento, nel rispetto degli indirizzi e sotto la vigilanza del Comune, di DEMANDARE altresì a SABB, in stretta collaborazione con le altre società pubbliche socie di G.Eco (Se.T.Co. s.r.l. e Unica Servizi S.p.A.), con Unica Servizi S.p.A. tra di esse designata quale capofila, la predisposizione dei documenti per la gara di selezione del socio operativo privato e lo svolgimento della gara medesima, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nelle premesse della presente deliberazione, che s'intendono richiamati, anche con riferimento al ricorso ad una centrale di committenza per i formali adempimenti di gara ed alla potenziale estensione del perimetro territoriale da considerarsi ai fini della procedura di gara, fermo restando che i costi anticipati dalle tre società in funzione della predisposizione

degli atti e documenti del nuovo affidamento e dell'espletamento della gara per la scelta del nuovo socio operativo privato saranno rimborsati dall'aggiudicatario della gara medesima e che le tre società saranno in ogni caso manlevate da tali oneri;

11) DI DARE ATTO che i testi degli atti societari e contrattuali approvati con la presente deliberazione potranno essere oggetto delle correzioni e rettifiche formali che dovessero rendersi necessarie per assicurare la conformità alla normativa pro tempore vigente, e ciò anche con riferimento alle implicazioni del nuovo MTR-3, in ogni caso immutati gli aspetti sostanziali, fermo restando che sono impregiudicate le competenze del Consiglio Comunale in materia di piano finanziario e TARI;

12) DI DEMANDARE, secondo le competenze di legge, a successive deliberazioni della Giunta comunale ovvero successivi atti del Sindaco (anche quale rappresentante del Comune nelle assemblee delle società partecipate), ovvero a successivi provvedimenti dei responsabili dei competenti uffici, l'adozione degli ulteriori atti strettamente necessari per dare esecuzione agli indirizzi assunti con la presente deliberazione;

13) DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 20 dell'odierno contratto di servizio quadro tra il Comune e G.Eco, la proroga dell'affidamento in corso, strettamente necessaria a garantire la continuità e regolarità del servizio pubblico di igiene urbana nelle more del nuovo affidamento, anche oltre il 31.12.2025, qualora non si dovesse concludere entro tale data la procedura di selezione con gara e successivo ingresso nel capitale sociale del nuovo socio operativo privato;

14) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione, della Relazione ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 201/2022, e dello schema di contratto di servizio sul sito istituzionale dell'ente e la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, D.Lgs. 201/2022;

15) DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione, resa a mezzo del sistema elettronico di rilevazione (voti favorevoli n. 9 Imeri, Ferri, Giussani, Gatti, Premoli, Ghiggini, Colombo, Cologno, Vavassori - astenuti n. 4 Tura, Molteni, Morini, Pignatelli) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL alla scopo di dare piena continuità all'azione amministrativa locale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Presidente Del Consiglio	Il Segretario Generale
Avv. Andrea Cologno	Dott.ssa Sabina Maria Ricapito